



Mediazione: Disposizioni nel diritto federale

Stato: Gennaio 2023

Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC)
del 19 dicembre 2008 / Entrata in vigore: 1 gennaio 2011

Legge federale sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti (LF-RMA)
del 21 dicembre 2007 / Entrata in vigore: 1 luglio 2009

Codice civile svizzero (CC)
del 10 dicembre 1907, Modificazioni del 19 dicembre 2008 / Entrata in vigore: 1 gennaio 2013

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni, CO)
del 30 marzo 1911, Modificazioni del 15 giugno 2018 / Entrata in vigore: 1 gennaio 2020

Legge federale di diritto processuale penale minorile (Procedura penale minorile, PPMin)
del 20 marzo 2009 / Entrata in vigore: 1 gennaio 2011

Legge federale sul diritto penale minorile (Diritto penale minorile, DPMIn)
del 20 giugno 2003 / Entrata in vigore: 1 gennaio 2007

Legge federale sulla procedura amministrativa (PA)
del 20 dicembre 1968, Modificazioni del 17 giugno 2005 / Entrata in vigore: 1 gennaio 2007



Codice di procedura civile (CPC)

Link: [Raccolta sistematica](#)

Parte seconda: Disposizioni speciali

Titolo primo: Tentativo di conciliazione

Art. 197 Principio

La procedura decisionale è preceduta da un tentativo di conciliazione davanti a un'autorità di conciliazione.

Art. 198 Eccezioni

La procedura di conciliazione non ha luogo:

- a. nella procedura sommaria;
- a^{bis}. nelle azioni per violenze, minacce o insidie secondo l'articolo 28b CC o riguardanti una sorveglianza elettronica secondo l'articolo 28c CC;
- b. nelle cause sullo stato delle persone;
- b^{bis}. nelle cause sul mantenimento e sulle altre questioni riguardanti i figli, se uno dei genitori si è rivolto all'autorità di protezione dei minori prima che fosse promossa la causa (art. 298b e 298d CC);
- c. nelle cause di divorzio;
- d. nelle cause di scioglimento e di annullamento dell'unione domestica registrata;
- e. nelle seguenti cause rette dalla LEF :
 1. azione di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF),
 2. azione d'accertamento (art. 85a LEF),
 3. azione di rivendicazione (art. 106–109 LEF),
 4. azione di partecipazione (art. 111 LEF),
 5. azione di rivendicazione di terzi e di rivendicazione della massa (art. 242 LEF),
 6. azione di contestazione della graduatoria (art. 148 e 250 LEF),
 7. azione d'accertamento del ritorno a miglior fortuna (art. 265a LEF),
 8. azione di reintegrazione di oggetti vincolati al diritto di ritenzione (art. 284 LEF);
- f. nelle controversie per cui gli articoli 5 e 6 del presente Codice prevedono il giudizio in istanza cantonale unica;
- g. in caso di intervento principale, di domanda riconvenzionale e di azione di chiamata in causa;
- h. allorché il giudice ha impartito un termine per proporre azione.

Art. 199 Rinuncia delle parti

¹ Nelle controversie patrimoniali con un valore litigioso non inferiore a 100 000 franchi le parti possono convenire di rinunciare alla procedura di conciliazione.

² L'attore può inoltre rinunciare unilateralmente alla procedura di conciliazione:

- a. in caso di domicilio o sede all'estero del convenuto;
- b. quando il convenuto è di ignota dimora;
- c. nelle controversie secondo la legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi.



Titolo secondo: Mediazione

Art. 213 Mediazione quale alternativa al tentativo di conciliazione

- ¹ Su richiesta di tutte le parti, al tentativo di conciliazione è sostituita una mediazione.
- ² La richiesta dev'essere formulata nell'istanza di conciliazione o nell'udienza di conciliazione.
- ³ Se una parte le comunica il fallimento della mediazione, l'autorità di conciliazione rilascia l'autorizzazione ad agire.

Art. 214 Mediazione nella procedura decisionale

- ¹ Il giudice può raccomandare in ogni tempo alle parti di ricorrere a una mediazione.
- ² Le parti, di comune accordo, possono chiedere in ogni tempo al giudice di consentire loro una mediazione.
- ³ La procedura giudiziale rimane sospesa fintanto che una parte non revochi la richiesta di mediazione o fintanto che non venga comunicata la fine della mediazione.

Art. 215 Organizzazione e attuazione della mediazione

L'organizzazione e l'attuazione della mediazione competono alle parti.

Art. 216 Relazione con il procedimento giudiziale

- ¹ La mediazione è indipendente dal procedimento dinanzi all'autorità di conciliazione e dinanzi al giudice e ha natura confidenziale.
- ² Le dichiarazioni fatte dalle parti in sede di mediazione non possono essere utilizzate nel procedimento giudiziale.

Art. 217 Approvazione dell'accordo delle parti

Le parti possono congiuntamente chiedere al giudice di approvare l'accordo raggiunto in sede di mediazione. L'accordo approvato ha l'effetto di una decisione passata in giudicato.

Art. 218 Spese della mediazione

- ¹ Le spese della mediazione sono a carico delle parti.
- ² Nelle cause in materia di filiazione le parti hanno diritto alla gratuità della mediazione, se:
 - a. non dispongono dei mezzi necessari; e
 - b. la mediazione è raccomandata dal giudice.
- ³ Il diritto cantonale può prevedere altre agevolazioni in materia di spese.

Art. 47 Motivi di ricasazione

- ¹ Chi opera in seno a un'autorità giudiziaria si ricusa se:
 - b. ha partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membro di un'autorità, patrocinatore di una parte, perito, testimone o mediatore;



Art. 166 Diritto relativo di rifiuto

¹ Un terzo può rifiutarsi di cooperare:

- d. quando fosse chiamato a deporre in merito a fatti di cui è venuto a conoscenza nell'ambito della sua attività di difensore civico, di consulente matrimoniale o familiare, oppure di mediatore;

Titolo settimo: Interessi dei figli nelle questioni inerenti al diritto di famiglia

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 297 Audizione dei genitori e mediazione

¹ Prima di prendere disposizioni riguardo ai figli, il giudice sente personalmente i genitori.

² Il giudice può ingiungere ai genitori di tentare una mediazione.

Capitolo 2: Procedura sommaria: campo d'applicazione

Art. 302

¹ ...

² Sono fatte salve le disposizioni della legge federale del 21 dicembre 2007 sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti.

Legge federale sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti (LF-RMA)

Link: [Raccolta sistematica](#)

Sezione 2: Rapimento internazionale dei minori

Art. 3 Specialisti e istituzioni

¹ In collaborazione con i Cantoni, l'Autorità centrale della Confederazione provvede a una rete di specialisti e istituzioni a disposizione per la consulenza, la conciliazione e la mediazione, nonché per la rappresentanza dei minori, e in grado di agire con la dovuta sollecitudine.

² Essa può delegare i compiti previsti dal capoverso 1 a un ente privato e rifondergli le spese o indennizzarlo in modo forfetario.



Art. 4 Procedura di conciliazione o mediazione

- ¹ L'Autorità centrale può avviare una procedura di conciliazione o una mediazione allo scopo di ottenere la consegna volontaria del minore o facilitare una soluzione in via amichevole.
- ² Essa esorta adeguatamente le persone interessate a partecipare alla procedura di conciliazione o alla mediazione.

Art. 8 Procedura giudiziaria

- ¹ Il tribunale avvia una procedura di conciliazione o una mediazione allo scopo di ottenere la consegna volontaria del minore o facilitare una soluzione in via amichevole, a meno che non vi abbia già provveduto l'Autorità centrale.
- ² Se la procedura di conciliazione o la mediazione non permette di giungere a una soluzione consensuale che porti al ritiro della domanda, il tribunale decide secondo una procedura sommaria.
- ³ Il tribunale informa l'Autorità centrale sulle principali fasi procedurali.

Codice civile svizzero (CC)

Link: [Raccolta sistematica](#)

Capo terzo: Dell'autorità parentale

C. Protezione del figlio

I. Misure opportune

Art. 307

- ¹ Se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l'autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione del figlio.
- ² L'autorità di protezione dei minori vi è parimenti tenuta riguardo ai figli collocati presso genitori affilianti o viventi altrimenti fuori della comunione domestica dei genitori.
- ³ L'autorità di protezione dei minori può segnatamente ammonire i genitori, gli affilianti od il figlio, impartire loro istruzioni per la cura, l'educazione o l'istruzione e designare una persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione.

VI. Procedura

Art. 314

- ¹ Le disposizioni sulla procedura davanti all'autorità di protezione degli adulti si applicano per analogia.



² Nei casi idonei l'autorità di protezione dei minori può ingiungere ai genitori di tentare una mediazione.

³ Se istituisce una curatela, l'autorità di protezione dei minori stabilisce nel dispositivo della decisione i compiti del curatore e le eventuali restrizioni dell'autorità parentale.

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero
(Libro quinto: Diritto delle obbligazioni, CO)

Link: [Raccolta sistematica](#)

G. Prescrizione

III. Sospensione della prescrizione

Art. 134

¹ La prescrizione non comincia, o, se cominciata, resta sospesa:

...

8. durante trattative transattive, una procedura di mediazione o altre procedure di composizione stragiudiziale delle controversie, purché le parti lo convengano per scritto.

Procedura penale minorile, PPMIn

Link: [Raccolta sistematica](#)

Capitolo 1: Oggetto e principi

Art. 5 Rinuncia al procedimento penale

¹ L'autorità inquirente, il pubblico ministero minorile e l'autorità giudicante prescindono dal procedimento penale se:

b. si è svolta con successo una conciliazione o una mediazione.

Capitolo 3: Norme procedurali generali

Art. 17 Mediazione

¹ L'autorità inquirente e le autorità giudicanti possono sospendere in ogni tempo il procedimento e affidare l'incarico di svolgere una procedura di mediazione a un'organizzazione o persona idonea se:



- a. non sono necessarie misure protettive o l'autorità civile ha già disposto provvedimenti adeguati;
- b. non sussistono le condizioni di cui all'articolo 21 capoverso 1 DPMIn.

² Se la mediazione ha successo, il procedimento viene abbandonato.

Legge federale sul diritto penale minorile (DPMIn)

Link: [Raccolta sistematica](#)

Art. 21 Impunità

¹ L'autorità giudicante prescinde da una punizione se:

- a. la punizione dovesse compromettere lo scopo di una misura protettiva ordinata in precedenza o da ordinare nel procedimento in corso;
- b. la colpa del minore e le conseguenze del fatto sono minime;
- c. il minore ha risarcito il danno, per quanto possibile, con una prestazione personale o si è particolarmente impegnato per riparare al torto da lui causato, e se:
 - 1. come punizione entra in linea di conto soltanto un'ammonizione conformemente all'articolo 22,
 - 2. l'interesse del pubblico e del danneggiato all'attuazione del procedimento penale è minimo, e
 - 3. il minore ammette i fatti;
- d. il minore è stato così duramente colpito dalle conseguenze dirette del suo atto che una pena risulterebbe inappropriata;
- e. il minore è già stato punito a sufficienza per il suo atto dai genitori, da altre persone che si occupano della sua educazione o da terzi; o
- f. dal fatto è trascorso un periodo relativamente lungo, il minore si è ben comportato e l'interesse del pubblico e del danneggiato all'attuazione del procedimento penale sia di scarsa importanza.

Legge federale sulla procedura amministrativa (PA)

Link: [Raccolta sistematica](#)

Capo secondo: Regole generali di procedura

Hter. Accordo amichevole e mediazione



Art. 33b

- ¹ D'intesa con le parti, l'autorità può sospendere il procedimento per permettere loro di mettersi d'accordo sul contenuto della decisione. L'accordo dovrebbe includere una clausola secondo cui le parti rinunciano ad avvalersi di rimedi giuridici e indicare il modo di ripartizione delle spese.
- ² Al fine di promuovere la riuscita dell'accordo, l'autorità può designare come mediatore una persona fisica neutrale e sperimentata.
- ³ Il mediatore è vincolato soltanto alla legge e al mandato conferitogli dall'autorità. Può assumere prove; per procedere a ispezioni oculari, perizie ed esami testimoniali abbisogna tuttavia dell'autorizzazione dell'autorità.
- ⁴ L'autorità recepisce l'accordo nella sua decisione, se non è viziato ai sensi dell'articolo 49.
- ⁵ Se l'accordo riesce, l'autorità non riscuote spese procedurali. Se l'accordo fallisce, l'autorità può rinunciare ad addossare alle parti le spese della mediazione, sempre che gli interessi in causa lo giustificano.
- ⁶ Una parte può esigere in ogni tempo la revoca della sospensione del procedimento.

Art. 16 Diritto di non testimoniare

...

- ^{1bis} Il mediatore può rifiutare di testimoniare su fatti di cui è venuto a conoscenza nell'ambito della sua attività secondo l'articolo 33b.